



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
del Consiglio della Comunità

Oggetto: Approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di agosto alle ore 20:20 presso la sede della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio della Comunità della Valle di Cembra.

Presenti i Signori:

		Presente	Assente
Santuari Simone	Presidente		
Baldessari Giada			G
Benedetti Davide			G
Brugnara Stefano			G
Cattani Maria Rita			
Dalmonego Umberto			G
Filippi Patrizia			
Girardi Nikolai			G
Nardin Antonietta			
Paolazzi Matteo			
Pellegrini Lorenzo			
Rossi Vera			
Villaci Pierangelo			G

(G = giustificato I = ingiustificato)

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 183 L.R. 03 maggio
2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto
Segretario generale che
copia del presente
verbale viene pubblicata
per estratto dal giorno
09.08.2018 al giorno
19.08.2018 all'albo
telematico ove rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi.

Addì 09.08.2018

IL SEGRETARIO
GENERALE
dott.ssa Alberta Piffer

Assiste il Segretario generale dott.ssa Alberta Piffer

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16;
- la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione di data 28 dicembre 2016, n. 1309;
- la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di data 30 maggio 2017, n. 2/2017;

Preso atto che:

- l'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni;
- il combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 5 bis del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso generalizzato, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- l'art. 1, comma 1, lettera 0A), della L.R. 10/2014, come modificata dalla L.R. 16/2016, ha stabilito che per gli Enti ad orientamento regionale l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto dell'accesso generalizzato è limitato ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con conseguente esclusione dei dati;

Rilevato che l'introduzione nell'ordinamento italiano degli istituti dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non ha inciso sulla permanenza in vigore dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato, in ambito nazionale e locale, rispettivamente dalla L. n. 241/1990 e dalla L.P. n. 23/1992 e che pertanto sussistono nell'ordinamento giuridico vigente tre tipologie di accesso definibili come accesso documentale (L. 241/1990), accesso civico (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013) e accesso generalizzato (artt. 5, comma 2, e 5 bis D. Lgs. 33/2013);

Considerato che:

- con deliberazione n. 1309/2016, l'Autorità nazionale anticorruzione ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni operative per l'attuazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato, suggerendo tra l'altro "ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso prevedendo "una sezione dedicata all'accesso documentale, una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico e una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato" (par. 3.1 deliberazione n. 1309/2016);
- con circolare n. 2/2017, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha a sua volta fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni operative per l'attuazione della normativa in materia di accesso civico e generalizzato, precisando tra l'altro che "ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento [...] esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno" e che "al contrario i profili di rilevanza esterna, che incidono sull'estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell'accessibilità), sono coperti da riserva di legge" (par. 2.2 circolare n. 2/2017);

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed integrazioni;
- la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2016, n. 16;
- la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 07 dicembre 2017, agli atti sub. prot. n. 4829 di data 11.12.2017, nonché lo schema di regolamento di Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato con la medesima proposto;

Visto lo schema di regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, predisposto dall'Ufficio Segreteria, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 27 articoli;

Udita l'esposizione del Segretario generale;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare il regolamento allegato;

Stabilito che il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato troverà applicazione a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Rilevata la propria competenza ad assumere il provvedimento ai sensi dell'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

Vista la L.P. n. 3/2006;

Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra approvato dai Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Sover e Valda approvato dall'Assemblea della Comunità con delibera n. 2 dd. 25.02.2010;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione dell'Organo esecutivo n. 2 del 16.01.2012 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Segretario Generale quale Responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Alberta Piffer

Preso atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio della Comunità e pertanto non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;

Con voti favorevoli n. 07, nessuno contrario od astenuto, su n. 07 componenti del Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 27 articoli;
2. di dare atto che ai fini della piena operatività del predetto regolamento, il Comitato esecutivo dovrà successivamente provvedere all'approvazione ed al successivo aggiornamento della tabella contenente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità, come previsto dall'art. 3 del regolamento stesso;
3. di dare atto che con l'esecutività del presente regolamento si intendono abrogate le previgenti norme della Comunità in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2 il sopra approvato Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della presente deliberazione;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Comitato esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra – seduta dd. 07.08.2018
avente per oggetto:

Approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Cembra Lisignago, li 01.08.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Alberta Piffer

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Santuari Simone

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Alberta Piffer

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cembra Lisignago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Alberta Piffer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.
- Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Cembra Lisignago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Alberta Piffer